

MODULO RICHIESTA PROVE

Mod. 8.5-3_06



Spazio riservato al Laboratorio:

Verbale di Accettazione N. _____ del _____

Spett.le Laboratorio MAJA S.r.l.
Via E. Piaggio n° 2/4
86070 Macchia d'Isernia (IS)
Tel- 0865 451828; Mob. 335 6588164
E-mail amministrazionemajasrl@gmail.com
PEC: majasrlisernia@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA ESECUZIONE PROVE SU ACCIAIO PER C.A. PRELEVATO DA ESISTENTE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL DM. 17.01.2018.

Il presente modulo dev'essere compilato in ogni campo, sottoscritto dal D.L. e dal committente/intestatario della fattura e deve accompagnare in originale il materiale da sottoporre a prova.

in caso di trasmissione telematica può essere accettato se inviato tramite PEC del D.L. o altra figura titolata (collaudatore, RUP, CTU) In tal caso, oltre alla richiesta, sarà "conservata (in formato elettronico o cartaceo) la mail di trasmissione, per rilevare l'identità del mittente.

DESCRIZIONE OPERA	
Indirizzo	Comune

PROPRIETA':	
indirizzo	
comune	
Tel.	
e-mail	
C.F./P.IVA	

IMPRESA:	
indirizzo	
comune	
Tel.	
e-mail	
C.F./P.IVA	

RICHIEDENTE AVENTE TITOLO		Iscrizione albo di		n.	
Indirizzo		Comune			
E-mail		PEC		Tel.	
CIG		CUP			

COMMITTENTE DELLE PROVE: **PROPRIETA'** **IMPRESA** **RICHIEDENTE AVENTE TITOLO**

Il sottoscritto, in qualità di _____, **invia** a codesto laboratorio i campioni prelevati dal cantiere sopra indicato e di seguito elencati, **chiedendo** per essi l'esecuzione delle prove e la relativa certificazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Campioni di barre in acciaio provenienti dal cantiere in oggetto da sottoporre a prove di trazione e/o piega

Sigla campioni	Posizione in opera	Dimensione provini	Verbale di prelievo in data	Barre estratte da

I certificati dovranno essere consegnati al richiedente, previa regolarizzazione amministrativa da parte dell'intestatario della fattura.

La fattura dovrà essere intestata a		sdi	
Indirizzo		CAP	Comune
P.IVA	Cod.Fisc.	Tel	PEC

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003.

X

INTESTATARIO DELLA FATTURA
(Timbro e Firma)

X

DIRETTORE DEI LAVORI
(Timbro e Firma)

CAMPIONI CONSEGNATI AL LABORATORIO DA:	In data:
Ruolo/Mansione:	Firma:

PROSPETTO RICHIESTA PROVE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018 – Circolare 21.01.2019 n. 7 - CSLPP			
Materiale	Controllo di accettazione	Campionamento	prove minime richieste
Calcestruzzo	tipo A getti < 100 mc	3 prelievi (6 cubetti) senza obbligo del prelievo giornaliero	Compressione UNI EN 12390-3
	tipo A getti ≥ 100 mc	minimo 3 prelievi (6 cubetti) con l'obbligo del prelievo giornaliero	
	Tipo B getti ≥ 1500 mc	minimo 15 prelievi (30 cubetti) con l'obbligo di prelievo giornaliero	
Acciaio da c.a.	controllo da effettuare su forniture omogenee max di 30 t	n. 3 spezzoni per diametro di lunghezza da 1,00 m a 1,20 m	Trazione - allungamento – piega e raddrizzamento UNI EN ISO 15630-1
Acciaio da c.a. in reti e tralicci	controllo da effettuare su forniture omogenee max di 30 t	n. 3 saggi per tipo (reti: maglia 1,00 mx1,00 m) tralicci: lungh. da 1,00 m a 1,20m)	Trazione – allungamento - distacco al nodo UNI EN ISO 15630-2
Acciaio da carpenteria	controllo da effettuare su forniture omogenee max di 30 t	n. 3 saggi per ogni lotto di spedizione (max 30 t)	Trazione – Allungamento UNI EN ISO 6892-1 Resilienza UNI EN 10045

Prescrizioni D.M. 17.01.2018

- I controlli di accettazione sono obbligatori;
- Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione deve essere eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale;
- Ai sensi della Circolare n. 7/2019, esplicativa delle NTC 2018, in assenza degli estremi dei Verbali di prelievo, il laboratorio effettua la prova ma, in luogo del certificato ufficiale valido ai sensi della Legge 1086/71, rilascia un semplice rapporto di prova;
- La richiesta prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo;
- Le richieste prove non sottoscritte dal Direttore dei Lavori non sono valide ai sensi del D.M. 14.01.08;
- Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo inviati al laboratorio sia inferiore a 6, il laboratorio effettua le prove e rilascia un certificato, ma vi appone una nota con la quale segnala al Direttore dei Lavori che "il numero dei campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di accettazione di tipo A previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni";
- I campioni in acciaio inviati al laboratorio devono essere riconoscibili attraverso il marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul certificato di prova. Nel caso in cui il marchio non sia rilevabile o non sia quello depositato presso il Servizio tecnico Centrale – Ministero LL.PP., il certificato non è valido ai fini del controllo di accettazione.

NB: per tutti i progetti redatti secondo le nuove N.T.C., in vigore dal 22.03.2018, si fa presente che:

- "Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.". In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che "ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante;
- Il §11.2.4 delle N.T.C. 18 prevede altresì che: "La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la "Resistenza di prelievo" che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.". In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che "ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'Art.59 del D.P.R. n380/2001, come previsto al punto 11.2.2 delle N.T.C 2018.

Si ricorda infine che il laboratorio non può:

- Accettare richieste prove non in originale, salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC;
- Accettare campioni di calcestruzzo privi del contrassegno che è riportato sulla richiesta;
- Accettare campioni di calcestruzzo non accompagnati dalla richiesta;
- Certificare prove le cui richieste non siano regolarmente sottoscritte dal Direttore dei Lavori: in tali casi il laboratorio emette rapporto di prova, precisando che tale rapporto di prova non è valido ai fini della L. 1086/71.

Il § 11.2.5.3 delle N.T.C. 18 ribadisce che: "Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici"

I campioni oggetto di prova saranno conservati per 30 gg. dopo l'emissione del relativo Certificato.